CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Deliberazione n. 80/2024/SRCPIE/PAR

La Sezione regionale di controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Acheropita MONDERA	Presidente
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Primo Referendario
Dott.	Diego Maria POGGI	Primo Referendario
Dott.	Massimo BELLIN	Referendario
Dott.	Paolo MARTA	Referendario
Dott.ssa	Maria DI VITA	Referendario
Dott.	Massimiliano CARNIA	Referendario relatore
Dott.	Andrea CARAPELLUCCI	Referendario
Dott.ssa	Elisa MORO	Referendario

nella camera di consiglio del 16 aprile 2024

Vista la richiesta proveniente dal Sindaco del **Comune di Piossasco (TO)** formulata con nota del 5 marzo 2024 e pervenuta a questa Sezione per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali (C.A.L.) del Piemonte l'8 marzo 2023 (nota prot. n. 1586), recante quesiti in materia di contabilità pubblica;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, n. 14/DEL/2000, e successive modificazioni;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 e, in particolare, l'art. 7, comma 8;

Visto l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

Vista l'ordinanza n. 6 dell'8 marzo 2024, n. 46, con la quale la richiesta di parere è stata assegnata per la trattazione al Referendario dott. Massimiliano Carnia;

Vista l'ordinanza n. 11/2024, con la quale la Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna camera di consiglio;

Udito il relatore, Referendario dott. Massimiliano Carnia;

FATTO

Con nota a firma del Sindaco pro tempore del Comune di Piossasco (TO), pervenuta a questa Sezione in data 8 marzo 2024, l'Amministrazione comunale ha rivolto a questa Sezione una richiesta di parere in materia di canone unico patrimoniale di cui all'art. 1 commi 816 e ss. della Legge n. 160/2019.

In particolare, premesso che:

- l'Arcidiocesi del Comune, con apposita istanza, ha richiesto l'esenzione dal pagamento del canone per occupazione di suolo pubblico in merito ad un intervento PNRR per la sicurezza sismica della Chiesa parrocchiale inserito dal Ministero dei beni culturali tra quelli ricompresi nella missione 1 (*Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura*) componente 3 (*Turismo e Cultura*) a copertura totale dei costi;

- a seguito dell'accordo intercorso tra il Ministero dei beni culturali e la Conferenza episcopale italiana e per effetto del disciplinare d'obbligo sottoscritto con il Ministero della cultura Direzione generale per la sicurezza del patrimonio culturale, l'Arcidiocesi ha assunto il ruolo di ente attuatore esterno dell'intervento;

- con decreto del 28 novembre 2022, il direttore generale del Ministero della Cultura ha individuato l'Arcidiocesi quale soggetto attuatore esterno assegnando alla stessa le relative risorse;

- il regolamento comunale di disciplina del canone unico patrimoniale all'art. 55 co. 1 lett. e), rubricato "*Agevolazioni e riduzioni*", prevede che le tariffe del canone siano ridotte e, più precisamente, che "*per le occupazioni temporanee relative ad attività edilizie effettuate da privati sono previste le seguenti riduzioni a condizione che non beneficino di agevolazioni fiscali con percentuale superiore al 65%: - Occupazioni di durata superiore ai 15 giorni, è applicata una riduzione del 25%; - Occupazione di durata superiore ai 30 giorni, è applicata una riduzione del 50%";*

- il medesimo regolamento all'art. 56 co. 1 lett. a), rubricato "*Esenzioni",* prevede che siano esenti da canone *"le occupazioni effettuate dallo Stato dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73. comma 1, lettera c del testo unico delle Imposte sui redditi. Imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, numero 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica";*

- la seconda disposizione regolamentare riproduce testualmente la disposizione prevista di cui all'art 1, comma 833, lettera a) della Legge n. 160/2019;

Tanto premesso l'ente ha richiesto se: "1) *possa essere concessa l'esenzione di cui alla L. 160/2019 art. 1 comma 833 lettera a) ricorrendo sia il requisito soggettivo dell'ente religioso sia quello oggettivo della finalità dell'esercizio di culto ammesso dallo Stato ovvero ritenendo l'intervento eseguito per conto dello Stato (Ministero dei beni Culturali) e come tale riconducibile alla realizzazione di opera pubblica; 2) in alternativa all'esenzione possa essere concessa la riduzione dl 50% come prevista dal succitato art. 55 del Regolamento comunale"*

AMMISSIBILITA'

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003 che, innovando nel sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, dispone che le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane possano chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri "in materia di contabilità pubblica".

Con atto del 27 aprile 2004, la Sezione delle Autonomie della Corte ha dettato gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, evidenziando, in particolare, i soggetti legittimati alla richiesta e l'ambito oggettivo della funzione.

Esaminando il profilo soggettivo occorre precisare che i limiti della funzione consultiva attengono "*sia all'ente che ha la capacità di proporre l'istanza, sia al soggetto che può effettuare formalmente la richiesta. Il primo limite, che può definirsi come "legittimazione soggettiva esterna", è posto espressamente dall'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003* "ed "*appartiene alle Regioni, che lo esercitano direttamente, e a Comuni, Province e Città metropolitane, le cui richieste sono formulate, di norma, tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito….. Il*

secondo limite, che può definirsi come "legittimazione soggettiva interna", riguarda il potere di rappresentanza del soggetto che agisce in nome e per conto dell'ente nella richiesta di parere". (Sez. Aut. n. 11/2020/QMIG).

Nel caso di specie, la richiesta è dunque ammissibile, provenendo da un Comune per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali ed essendo firmata dal Sindaco, organo istituzionalmente legittimato a richiedere detto parere, in quanto rappresentante legale dell'ente territoriale ai sensi dell'art. 50 TUEL.

Quanto al profilo oggettivo occorre preliminarmente verificare che i quesiti afferiscano alla *"materia della contabilità pubblica"* in quanto, come è già stato ricordato, in base all'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, la funzione consultiva risulta circoscritta a tale materia.

Significato e portata di una simile espressione sono stati oggetto di specifici interventi ermeneutici della giurisprudenza contabile (cfr. ex multis le deliberazioni delle Sezione Autonomie n. 4/2004 - così come integrata e modificata dalla deliberazione n.9/2009- , n. 5/2006, n. 3/2014, n. 9/2022; le delibere delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54 del 2010 e n. 27 del 2011).

La Sezione delle autonomie, in sede di coordinamento dell'attività delle sezioni regionali di controllo, ha così fornito una definizione estremamente puntuale e analitica di "*contabilità pubblica".* L'organo nomofilattico ha infatti precisato che tale nozione assume "*un ambito limitato alla normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l'attività finanziaria che precede o segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare* la *disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli"* (Sezione delle autonomie, deliberazione n. 5/AUT/2006).

Una pronuncia successiva delle Sezioni Riunite in sede di Controllo ha confermato tale impostazione restrittiva, escludendo dalla materia della contabilità pubblica "*qualsivoglia attività degli Enti che abbia, comunque, riflessi di natura finanziaria, comportando, direttamente o indirettamente, una spesa, con susseguente fase contabile attinente all'amministrazione della stessa ed alle connesse scritture di bilancio" (SS.RR. deliberazione n. 54/CONTR/2010).*

In maniera assolutamente conforme, la Sezione delle Autonomie ha di recente ribadito come alle Sezioni regionali di controllo non sia stata *"attribuita una funzione di consulenza di portata generale, bensì limitata unicamente alla "materia di contabilità pubblica". Dato che qualsiasi attività amministrativa può avere riflessi finanziari, è stato ritenuto che, ove non si adottasse una nozione strettamente tecnica di detta materia, si incorrerebbe in una dilatazione dell'ambito oggettivo della funzione consultiva tale da rendere le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti organi di consulenza generale dell'amministrazione pubblica. Pertanto, la nozione di contabilità pubblica – come ampiamente evidenziato da questa Sezione nelle deliberazioni n. 5/SEZAUT/2006 e 3/SEZAUT/2014/QMIG - anche se da intendersi in continua evoluzione in*

relazione alle materie che incidono direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio, non può ampliarsi al punto da ricomprendere qualsivoglia attività degli Enti che *abbia, comunque, riflessi di natura finanziaria e/o patrimoniale. Se è vero, infatti, che ad ogni provvedimento amministrativo può seguire una fase contabile, attinente all'amministrazione di entrate e spese ed alle connesse scritture di bilancio, è anche vero che la disciplina contabile si riferisce solo a tale fase discendente, distinta da quella sostanziale, antecedente, del procedimento amministrativo, non disciplinata dalla normativa contabile*» (Sez. Aut. n. 11/2020/QMIG)

Ciò posto, le istanze formulate dall'ente si delineano ammissibili sotto il profilo dell'inerenza alla alla materia della contabilità pubblica, rientrando in quel segmento di essa che disciplina la gestione delle entrate degli enti locali nel quadro della normativa finanziaria introdotta dalla legge di bilancio 2020 sulla regolamentazione del c.d. "canone unico patrimoniale" (cfr. art.1 co. 816-836 L. n. 160/2019)

Sul punto la stessa giurisprudenza contabile si è espressa più volte in tal senso, ricomprendendo nella nozione di *"contabilità pubblica",* come elaborata dalle pronunce soprarichiamate, questioni afferenti *"l'acquisizione di entrate"* incidenti sulla sana gestione finanziaria dell'ente e sui suoi equilibri complessivi di bilancio (cfr. ex multis, delibera Sezione Controllo Lombardia n. 73/2011/PAR; delibere Sezione Regionale Controllo Puglia n. 160/2022/PAR e n. 93/2023/PAR).

Più problematica risulta invece la trattazione delle istanze dell'ente sotto il profilo della loro generalità ed astrattezza.

Sul punto il Collegio non può non rimarcare come i due specifici quesiti traggano origine da un'esigenza gestionale dell'ente, risultando chiaramente improntati ad ottenere una sorta di assenso preventivo della Corte sulla legittimità dell'istanza presentata dall'Arcidiocesi in merito all'esenzione dal pagamento del canone per occupazione di suolo pubblico.

Entrambe le istanze mirano infatti a stabilire se, nel corso dell'intervento antisismico sulla Chiesa Parrocchiale, l'Arcidiocesi possa beneficiare di un'agevolazione totale o parziale in ragione della qualifica di "ente attuatore esterno" nel quadro dell'assegnazione di risorse PNRR da parte del Ministero dei Beni Culturali in relazione all'investimento 2.4 "*Scurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio FEC e siti di recovero per le opere d'arte*" di cui alla missione 1 ("*Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"*) componente 3 ("*Turismo e Cultura*") del piano.

Nonostante la stretta attinenza dei quesiti a concreti profili gestionali, il Collegio ritiene comunque possibile fornire indicazioni generali ed astratte in ordine all'interpretazione delle prescrizioni normative contenute nell'art. 56 del regolamento comunale in quanto meramente riproduttive della disposizione di legge di cui all'art. 1 comma 833 lett. a) L. n. 160/2019 a tenore del quale *"sono esenti dal canone: a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello*

Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73. comma 1, lettera c del testo unico delle Imposte sui redditi,. di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, numero 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica".

La Sezione prenderà pertanto in esame il quesito astraendolo da ogni riferimento alla fattispecie concreta sottostante e offrendo una lettura della norma orientata a fornire all'ente adeguate linee direttive che lo conducano ad una corretta azione gestionale, (cfr. Deliberazioni della Sezione regionale di controllo per il Piemonte n. 9/2014/SRCPIE/PAR e n. 9/2017/SRCPIE/PAR).

Alla luce delle considerazioni svolte, la richiesta di parere risulta oggettivamente ammissibile in relazione alla sola prima istanza formulata dall'Amministrazione comunale.

MERITO

Prima di affrontare la questione interpretativa sottoposta all'attenzione del Collegio risulta tuttavia imprescindibile una breve ricostruzione normativa della disciplina che regola il canone unico patrimoniale

La legge di bilancio 2020 (art. 1, commi 816-836) ha istituito dal 2021 il c.d. canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e alla diffusione di messaggi pubblicitari. Tale canone ha sostituito la previgente disciplina della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, (TOSAP), del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP), dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), nonché del Canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e del canone per l'occupazione delle strade. Il predetto canone risulta peraltro comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. (cfr art.1 co. 816 L. n. 160/2019).

Soggetto passivo del canone è il titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza il soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva e, in ordine a quest'ultima fattispecie, il legislatore obbliga in solido anche il soggetto pubblicizzato (cfr. art.1 co. 823 L.n. 160/2019).

Nonostante la definizione unitaria del canone, esso si fonda, ai sensi dell'art. 1, co. 819, legge cit., su due distinti (e alternativi) presupposti: *a)* l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico; oppure b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati sia su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, sia su beni privati. In ogni caso, l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a).

Per le occupazioni di suolo pubblico il canone è poi determinato sulla base dei seguenti elementi: a) *"durata"* dell'occupazione per cui la quantificazione dell'imposta dipende dal tipo di

occupazione con una distinzione fra occupazione permanente e occupazione temporanea (di durata inferiore all'anno); b) "*superficie"* oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore; c) *tipologia* d) *finalità* e) *zona occupata*. A tal fine strade e spazi comunali sono classificati in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali, e densità di traffico pedonale e veicolare. (cfr. art.1 comma 824 L. n. 160/2019)

La tariffa standard annua per metro quadrato applicabile sia nel caso in cui il presupposto di imposta risulti integrato dall'occupazione sia nel caso di diffusione di messaggi pubblicitari varia col variare della popolazione comunale ed è pari più precisamente a: a) 70 euro nei comuni con oltre 500.000 abitanti; b) 60 euro nei comuni tra 100.000 e 500.000 abitanti; c) 50 euro nei comuni tra 30.000 e 100.000 abitanti; c) 40 euro nei comuni tra 10.000 e 30.000 abitanti; d) 30 euro nei comuni fino a 10.000 abitanti. (cfr. art. 1 comma 826 L. n. 160/2019)

Inoltre, la disciplina dell'entrata patrimoniale è in gran parte demandata al regolamento dell'ente in cui devono comunque essere contenuti gli elementi essenziali indicati dall'art.1 comma 821 della citata legge e, più precisamente:

"a*) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*

b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;

c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;

d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;

e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;

f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;

g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.485 486 (cfr. art.1 comma 821 L. n. 160/2019)."

Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, è d'uopo osservare come il legislatore abbia previsto anche ipotesi tassative di esenzione dal pagamento del canone in particolare per "*le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici residenti nel territorio dello Stato (di cui all'art. 73, comma l, lett. c), del TUIR - testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica". 486 (cfr. art.1 comma 833 lett. a L. n. 160/2019)."*

Secondo un'interpretazione funzionale della norma pare indubbio che nel bilanciamento tra l'interesse al prelievo giustificato dalla sottrazione di un bene pubblico al godimento della collettività (comunale o provinciale) e l'interesse al perseguimento di scopi istituzionali o di finalità sociali o religiose da parte rispettivamente dello Stato, di enti pubblici territoriali, di enti pubblici privi di finalità commerciali o di enti religiosi, le fattispecie normative di esenzione diano prevalenza a quest'ultimo.

Quanto all'esegesi letterale, come più volte rimarcato dalla Suprema Corte, qualsiasi norma di agevolazione o di esenzione da una debenza tributaria o patrimoniale non può non configurare una deroga sostanziale al principio generale posto dalla legge ordinaria, affermandosi pertanto un profilo di specialità che non trova applicazione al di fuori delle ipotesi specificamente e tassativamente indicate dalla normativa di riferimento atteso il divieto di interpretazione analogica ed estensiva (cfr. ex multis Cass. Sez. Un. 10013/2021; Cass. Cass.Sez. Civ. n°10646/2005)

Concentrandosi su di una rigorosa analisi letterale e funzionale del dato normativo, si possono pertanto evincere distinte fattispecie di esenzione, ciascuna dotata di una propria ratio e di un proprio ambito applicativo non sempre limitato alle "*sole finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica" (*cfr. in senso conforme Cass. Civ. n. 7197/2000).

Una limitazione generale delle "*occupazioni effettuate*" alle finalità sopraindicate precluderebbe infatti ad alcuni dei beneficiari (Stato ed enti territoriali) l'operatività di esenzioni funzionalmente connesse alla realizzazione di ulteriori fini istituzionali altrettanto meritevoli di tutela in quanto attribuiti dalla legge (costituzionale o ordinaria) o da fonti normative subordinate: si pensi all'occupazione effettuata dallo Stato sul demanio comunale o provinciale a scopo di giustizia, difesa, sicurezza, ordine pubblico etc..; si pensi all'occupazione effettuata da Regioni, Province e Comuni sul demanio statale per scopi di trasporto, viabilità, tutela della salute, protezione civile etc..

Diversa invece la situazione per enti religiosi ed enti pubblici non commerciali i cui benefici operano esclusivamente nell'alveo delle limitazioni normative riconducibili rispettivamente alle occupazioni necessarie per l'esercizio dei culti ammessi dallo stato (cfr. art. 8 e 19 Cost.) o a

quelle funzionali alla realizzazione di finalità assistenziali, previdenziali, sanitarie, educative, culturali e di ricerca scientifica.

In altre parole, le fattispecie di esenzione analizzate spiegano piena operatività senza limitazione alcuna per occupazioni di suolo pubblico effettuate da Stato (Amministrazioni centrali) ed enti territoriali (Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni); mentre, per enti religiosi ed enti pubblici non commerciali diversi dalle società (art. 87 comma 1 lett. c d.P.R. n. 917 del 1986), l'ambito applicativo risulta circoscritto alle occupazioni specificamente indicate dal legislatore.

Ciò chiarito, resta da analizzare il non secondario problema delle occupazioni effettuate direttamente da operatori economici cui, a seguito dell'emissione di specifici bandi di gara, siano stati affidati in appalto interventi pubblici per conto dei soggetti beneficiari delle esenzioni medesime.

Anche in questo caso una rigorosa esegesi letterale e funzionale della norma limita le occupazioni oggetto di esenzione esclusivamente a quelle poste in essere dai soggetti indicati dalla legge. Difatti, rilevando quale presupposto impositivo del canone il fatto in sé delle "*occupazioni "effettuate"* su *"aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti"* o su "*spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico*", qualsiasi intervento dell'impresa appaltatrice su tali aree o spazi ne presuppone una previa occupazione che non la sottrae al pagamento del canone, a nulla rilevando che l'esecuzione dell'appalto si realizzi per conto di uno qualsiasi dei soggetti beneficiari ex lege.

Del resto la stessa Suprema Corte, con riguardo ad una fattispecie similare, è recentemente pervenuta alle medesime conclusioni evidenziando come nel caso di occupazione di spazi rientranti nel demanio o nel patrimonio indisponibile dello Stato da parte di una società concessionaria per la realizzazione e la gestione di un'opera pubblica (nella specie, un tratto di rete autostradale inclusiva di un viadotto sopraelevato), alla stessa non spetti alcuna esenzione in quanto è questa ad eseguire la costruzione dell'opera e la sua gestione economica e funzionale, a nulla rilevando che l'opera sia di proprietà dello Stato, al quale ritornerà la gestione al termine della concessione"(cfr in senso conforme Cass. Civ. n. 11886/2017; Cass. Civ. n. 28341/2019; Cass Civ. n. 20974/2020).

Ricollegando le osservazioni appena svolte alla disciplina normativa che regola l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il Collegio non può inoltre esimersi dal rilevare che, accanto alla figura dei soggetti attuatori di cui dall'art. 1, comma 4, lett. o) D.L. n. 77/2021 deputati *"alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR"* e quindi responsabili dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità degli interventi finanziati, si pongono anche soggetti diversi (c.d. realizzatori) deputati alla materiale realizzazione dei medesimi interventi (es. esecutori di lavori e fornitori di beni e servizi) individuati dallo stesso soggetto attuatore nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici.

In ragione della funzione svolta all'interno del complessivo investimento questi ultimi risultano tenuti a fornire documentazione ed informazioni al soggetto attuatore al fine di consentirgli di assolvere al meglio le proprie funzioni di monitoraggio, controllo e rendicontazione del progetto, indispensabili per verificare il raggiungimento *dei target e milestone* richiesti dall'Amministrazione centrale titolare dell'intervento PNRR.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per il Piemonte rende il parere nei termini sopra esposti.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura della Segreteria, al Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Piemonte e al Comune richiedente.

Così deliberato in Torino, nella Camera di consiglio del 16 aprile 2024.

Il Relatore

Dott. Massimiliano CARNIA

MASSIMILIANO
CARNIA
CORTE DEI
CONTI
17.04.2024
12:28:55
GMT+01:00

Il Presidente

Dott.ssa Acheropita MONDERA

ACHEROPITA ROSARIA
MONDERA
CORTE DEI CONTI
18.04.2024 05:58:33
GMT+01:00

Depositata in Segreteria il **18 aprile 2024**

Il Funzionario preposto

Margherita RAGONESE

MARGHERITA
RAGONESE
CORTE DEI
CONTI
18.04.2024
07:47:20
GMT+01:00